



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

Allegato n. *2*  
Deliberazione n. *384*  
Riunione del.....6.SET.2010

## REGOLAMENTO SANITARIO

Federazione italiana Pentathlon Moderno

*47*



CONI

Copia Conforme all'Originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

## PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

### **Art. 1**

#### **STRUTTURA**

Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- Commissione Medica Federale
- Medico Federale
- Medici addetti alle squadre Nazionali
- Medici Sociali
- Personale parasanitario

Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o sanzioni per fatti di doping.

### **Art. 2**

#### **COMMISSIONE MEDICA FEDERALE**

La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, specialista in medicina dello sport e tesserato alla FMSI, e da cinque membri, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.

La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione Medica Federale:

- coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
- predispone e propone al CF iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal CF e/o dal Medico Federale;
- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
- propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
- promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;

*Alessandro Cherubini*

- rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive;

La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale, in relazione a specifiche problematiche.

### Art. 3

#### MEDICO FEDERALE E MEDICI ADDETTI ALLE SQUADRE NAZIONALI

Il *Medico Federale* è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico, decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il Medico Federale:

- può partecipare alle riunioni tecniche federali;
- dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle squadre nazionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
- organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.

Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale, in relazione a specifiche problematiche.

I *Medici Addetti alle Squadre Nazionali*, designati dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale.

Medici addetti alle Squadre Nazionali:

- effettuano attività consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
- partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- si correlano con il Medico Federale, ed, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti.

40

1

#### **Art. 4** **MEDICI SOCIALI**

I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport.

Il *Medico Sociale*, in particolare:

- vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- rispetta gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli atleti;
- si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

#### **Art. 5** **SETTORE PARASANITARIO**

Fanno parte del Settore Paras sanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

Essi sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale, e dal Medico Societario per le attività societarie.

#### **Art. 6** **OBBLIGHI E DISPOSIZIONI**

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
- devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
- sono tenuti a rispettare lo Statuto e delle norme federali;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 24 Aprile 2013 del Ministero della Salute, è obbligo per le società sportive dilettantistiche (di cui al comma 17 dell'art. 90 della Legge 27 Dicembre 2002, n° 289 e successive modifiche e integrazioni) di codesta Federazione di dotarsi di defibrillatori semiautomatici. (Fanno eccezione le società sportive che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio come bocce – fanno eccezione bocce in volo – biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili).

L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 del Decreto 24 Aprile 2013, è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione di quanto indicato nel Decreto. Le

*11*

*11*



società sportive o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione.

Si rammenta che le società sportive dovranno garantire la presenza di personale adeguatamente formato e pronto a intervenire e che il CONI, nell'ambito della propria autonomia adotta i Protocolli di Pronto Soccorso Sportivo defibrillato (PSSD) della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto del Decreto Ministeriale 18 marzo 2011. L'organizzazione dei corsi di formazione PSSD avverrà attraverso le strutture regionali del CONI che metteranno a disposizione le proprie strutture logistiche, nonché i servizi di segreteria organizzativa mentre la FMSI provvederà all'effettiva attuazione dell'intero percorso formativo secondo le modalità descritte dalla Convenzione attuativa firmata tra il CONI e la FMSI in data 13.11.2015.

#### **Art. 7**

#### **ADEMPIMENTI DEI TESSERATI**

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza della normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti, ed alla loro periodicità.

Ai fini e per gli effetti del DM 18.02.1982, per la Federazione Italiana Pentathlon Moderno sono da considerare agonisti:

gli atleti che abbiano compiuto il 11° anno di età (età anagrafica l'atleta deve aver effettivamente compiuto l'età stabilita per poter svolgere attività agonistica).

Il Presidente della Società sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.

#### **Art. 8**

#### **CLASSIFICAZIONE ATTIVITA' NON AGONISTICA – AGONISTICA**

Coloro che intendano tesserarsi alla F.I.P.M. e non abbiano compiuto il 11° anno di età, ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono sottoporsi agli accertamenti indicati dall'art. 10 e risultare idonei.

Gli atleti, al raggiungimento del 11° anno di età (anagrafica) rientrano nell'attività sportiva agonistica, nel rispetto delle normative in tema di età di inizio dell'attività agonistica, e sono tenuti ad ottemperare immediatamente a quanto previsto dall' articolo 11.

#### **Art. 9**

#### **IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA**

Per essere tesserati tutti coloro che svolgono od intendano svolgere l'attività sportiva non agonistica del Pentathlon Moderno, devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica intesa ad accertare il loro "stato di buona salute". La certificazione dello "stato di buona salute", riscontrata all'atto della visita medica, deve essere redatta in conformità al Modello previsto dal Decreto Ministeriale 28.02.1983 e deve essere conservata in originale agli atti delle società per due anni.

*ef*

*ef*



*Alessandro Cherubini*

#### Art. 10

### IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA - ETA' AGONISTICA

E' considerata attività sportiva agonistica l'attività organizzata dalla F.I.P.M. per atleti che appartengono alle seguenti categorie:

Esordienti B

Esordienti A

Ragazzi

Allievi

Juniores

Seniores

Master uomini da 40 anni in sù

donne da 35 anni in sù

che partecipano a manifestazioni organizzate o approvate dalla F.I.P.M. dai suoi Organi Periferici, detti atleti debbono sottoporsi agli accertamenti previsti dal seguente art. 12 e risultare idonei, ad eccezione dei tesserati per la scuola nuoto e per i Centri di Avviamento Sportivo (CAS) e dei partecipanti alle fasi comunali, provinciali, regionali o interregionali dei Giochi della Gioventù per le varie discipline del Pentathlon.

La certificazione rilasciata per svolgere l'attività agonistica deve essere conservata agli atti della Società di appartenenza per 5 anni.

Per coloro che appartengono alle categorie:

Pulcini

Minicuccioli

Cuccioli

Si fa riferimento al precedente art. 10

#### Art. 11

### VISITE MEDICHE PER SVOLGERE ATTIVITA' AGONISTICA

Per essere tesserati, per coloro che svolgono o che intendano svolgere attività agonistica organizzata dalla F.I.P.M. devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a:

- 1) visita clinica generale;
- 2) esame completo delle urine;
- 3) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo con I.R.I.;
- 4) spirometria con rilievo dei seguenti parametri: capacità vitale, volume espiratorio massimo al secondo, indice di Tiffenau, massima ventilazione volontaria;

a tali accertamenti deve aggiungersi:

- 5) l'esame ORL con audiometria periodica

se la categoria a cui appartiene l'atleta contempla la pratica della specialità di tiro e nell'idoneità specifica al Pentathlon Moderno.

#### Art. 12

### ACCERTAMENTI CLINICI

La visita clinica generale deve comprendere:

- 1) l'anamnesi;
- 2) le determinazioni del peso corporeo e della statura;

30



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

- 3) l'esame obiettivo con particolare riguardo all'apparato locomotore;
- 4) l'esame generico dell'acuità visiva;
- 5) il rilievo della percezione della voce sussurrata a mt. 4 di distanza;
- 6) l'esame generico neurologico.

#### Art. 13

#### INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI CLINICI

Qualora sorgano dubbi sull'effettiva idoneità alla pratica sportiva del soggetto sottoposto a visita clinica, il medico visitatore ha la facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali.

Ogni tesserato che subisca un trauma cranico deve sospendere l'attività sportiva e sottoporsi a visita di controllo prima di riprendere detta attività.

#### Art. 14

#### ACCERTAMENTI CLINICI PER ATTIVITA' SPORTIVA MASTER

Ai fini del loro tesseramento, tutti gli atleti che abbiano compiuto il 35° anno di età, che svolgano od intendano svolgere attività sportiva agonistica, in aggiunta agli accertamenti medici previsti dai precedenti art. 13 e 14, per ottenere l'idoneità alla pratica sportiva, ogni anno debbono sottoporsi anche ai seguenti esami clinici:

- 1) visita cardiologica;
- 2) test massimale al cicloergometro.

#### Art. 15

#### RILASCIO CERTIFICAZIONI

I certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, sono rilasciati dai medici specialisti in Medicina dello Sport pubblici e privati autorizzati, convenzionati o accreditati secondo quanto previsto in materia dalle Leggi Regionali.

La certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica deve essere redatta in conformità al modello previsto dal D.M. 18.02.1982.

La certificazione di tipo non agonistico ai sensi della Legge n°125 del 30.10.2013 è rilasciata dai Medici di Medicina Generale e dai Medici Specialistici Pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato Olimpico Nazionale Italiano..

#### Art. 16

#### RESPONSABILITA' SOCIETA' AFFILIATE FIPM

Le società affiliate alla F.I.P.M. sono tenute, sotto responsabilità civile, penali e sportive del proprio Presidente, a rispetto delle seguenti disposizioni:

*71*



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

- 1) ottemperare alle norme del presente Regolamento ed alle Leggi dello Stato che ad esse presiedono, specie per quanto riguarda gli accertamenti sanitari iniziali ed i controlli periodici di idoneità;
- 2) conservare ai propri atti in originale il certificato di idoneità alla pratica sportiva e la inerente documentazione relativa a tutti i propri atleti;
- 3) impegnarsi ad esibire e/o inviare tempestivamente la predetta documentazione, in originale o in fotocopia autenticata, alla F.I.P.M. su richiesta della stessa.

Con il tesseramento, l'atleta autorizza automaticamente e senza alcuna condizione, la propria società ad esibire e/o trasmettere alla F.I.P.M. la documentazione sanitaria relativa alla propria idoneità, qualora la F.I.P.M. lo richieda.

### ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI.

*27*

*0*